



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto

Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.italianaconteadmiral.store e italianaconteadmiral.store

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:



a) in data omis	<i>ssis</i> , la Compagnia	a di assicurazione
omissis	, e in data <i>omissis</i>	, hanno segnalato
all'IVASS l'esistenza del sito internet italianaconteadmiral.store attraverso il		
quale verreb	be svolta attività assicurativa ab	ousiva;

- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e in home page riporta i riferimenti di "omissis", l'indirizzo omissis, corrispondente alla sede di omissis, riferimenti riconducibili alla società che ha segnalato il sito come abusivo; il sito contiene anche l'e-mail omissis e un numero di telefonia mobile;
- c) il sito internet italianaconteadmiral.store non è risultato incluso nella lista dei domini internet appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) in data *omissis* , l'IVASS ha inviato all'e-*mail omissis* una richiesta di informazioni riguardo alla titolarità del sito italianaconteadmiral.store, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per la risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine indicato;
- e) dal portale whois.domaintools.com è emerso che il sito è stato registrato in internet il 4/08/2025 attraverso le società Hostinger Operations e Hostinger UAB (Registrar), mentre la persona che ha registrato il sito (Registrant) è risultata ignota;
- f) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto ai *Registrar* informazioni sul sito italianaconteadmiral.store e sul soggetto che lo ha registrato, ovvero che ne è l'intestatario, e di rispondere entro 3 (tre) giorni;
- g) in data *omissis* , i *Registrar* hanno trasmesso 2 distinte risposte attraverso le quali non è stato possibile creare un canale di contatto utile all'identificazione del *Registrant*;



h) il sito italianaconteadmiral.store non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI, è accessibile in *internet* anche anteponendo al nome a dominio l'acronimo www. e alla data odierna risulta ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.italianaconteadmiral.store e italianaconteadmiral.store non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;



## SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti internet www.italianaconteadmiral.store e italianaconteadmiral.store.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI